Milano, 02 Novembre 2026

CONTRIBUTI IMPIANTI NATATORI 2026: DOMANDE FINO AL 09.11.2026. REQUISITI ED IMPORTI

Contributi impianti natatori 2026: domande aperte fino al 9 novembre 2026, fino a 60.000 euro per le ASD e SSD, come fare per presentare l'istanza di contributo

Al via le domande per i contributi a fondo perduto destinati alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso datato 08.10.2026 che disciplina l'accesso alle risorse stanziate per il 2026, pari complessivamente a **4,4 milioni di euro**.

Le richieste possono essere presentate dalle ore 12 del 9 ottobre 2026 fino alle **ore 12 del 9 novembre 2026**, attraverso l'apposita piattaforma informatica. Il contributo ordinario varia da 25.000 euro a 60.000 euro, in base alle caratteristiche degli impianti, con ulteriori maggiorazioni nei casi previsti dall'avviso.

La misura è prevista dall'art. 1, comma 252, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha incrementato il **Fondo unico per il sostegno al potenziamento del movimento sportivo italiano** per sostenere i gestori di impianti natatori, particolarmente colpiti dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico.

I criteri e le modalità di accesso al contributo sono stati individuati con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'8 maggio 2026.

Chi può richiedere i contributi per gli impianti natatori

Possono presentare domanda le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)** che soddisfano tutti i requisiti indicati nell'avviso.

In particolare, i richiedenti devono:

- essere iscritti al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)** alla data del 31 dicembre 2025,
- essere in regola con l'affiliazione presso Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive riconosciute dal CONI o dal CIP,
- avere come oggetto sociale la gestione di impianti destinati allo svolgimento dell'attività natatoria,
- disporre di un titolo giuridico che legittimi la gestione esclusiva dell'impianto, come proprietà, contratto di affitto o concessione amministrativa,
- gestire un impianto natatorio con le caratteristiche tecniche previste dall'avviso,
- avere **almeno 30 tesserati** presso Federazioni sportive, Discipline sportive od Enti di promozione sportiva alla data dell'8 maggio 2026.

Quali piscine sono ammesse al contributo

L'avviso distingue tra piscine coperte o convertibili e piscine scoperte riscaldate.

Per le **piscine coperte o convertibili**, ossia scopribili e copribili con modalità certificata, sono richieste una lunghezza minima della vasca di 20 metri ed una superficie di almeno 150 metri quadrati.

Per le **piscine scoperte**, invece, è necessario che la vasca sia dotata di un impianto di riscaldamento, abbia una lunghezza minima di 25 metri ed una superficie di almeno 400 metri quadrati.

In quest'ultimo caso è, inoltre, richiesto che nell'impianto si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale, in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale competente, tra il 1° gennaio 2023 e l'8 maggio 2026.

.

Quanto spetta: contributi da 25.000 euro a 60.000 euro

L'importo del contributo è determinato sulla base della tipologia e della superficie della piscina.

Tipologia di impianto	**Contributo**
Piscina coperta o convertibile da 150 a 249 mq	**25.000 euro**
Piscina coperta o convertibile da 250 a 399 mq	**40.000 euro**
Piscina coperta o convertibile con superficie superiore a 399 mq	**60.000 euro**
Piscina scoperta riscaldata in possesso dei requisiti previsti	**60.000 euro**

Le maggiorazioni previste dall'avviso

Oltre agli importi ordinari, il Dipartimento per lo Sport prevede ulteriori contributi per specifiche categorie di beneficiari.

Ai soggetti che gestiscono più di un impianto natatorio, dotato di vasca coperta di almeno 250 metri quadrati e situato in sedi o località differenti, è riconosciuto un **contributo aggiuntivo pari al 50%** degli importi previsti per le fasce da 40.000 euro e 60.000 euro.

Un ulteriore contributo, pari a quello ordinariamente previsto per la tipologia di impianto, è riconosciuto alle associazioni e società sportive con atleti tesserati nelle discipline olimpiche basate sul nuoto e sull'utilizzo delle piscine, che abbiano partecipato, nel periodo indicato dall'avviso, a Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo o Campionati Italiani Giovanili o Assoluti.

L'avviso precisa che **gli importi potranno essere proporzionalmente ridotti od aumentati** in relazione al numero delle domande pervenute, nel rispetto delle risorse complessivamente disponibili.

Come presentare domanda entro il 9 novembre 2026

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport, disponibile all'indirizzo:

- **https://avvisibandi.sport.governo.it/** e
- e la procedura è aperta **dalle ore 12.00 del 9 ottobre 2026 e fino alle ore 12.00 del 9 novembre 2026.**

Le richieste presentate oltre il termine previsto saranno considerate inammissibili.

I soggetti interessati devono compilare tutti i campi richiesti dalla piattaforma. Le istruzioni operative relative alle procedure informatiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

L'avviso specifica che il corretto inserimento dei dati è responsabilità esclusiva del richiedente. Eventuali inesattezze o discordanze riscontrate durante le verifiche possono determinare l'esclusione dalla procedura.

Quali documenti allegare alla domanda

Per accedere al contributo è necessario allegare alla domanda, **a pena di inammissibilità**, i seguenti documenti:

- **Statuto** dell'associazione o della società sportiva richiedente;
- **Dichiarazione asseverata da un professionista abilitato** relativa alle dimensioni della vasca o delle vasche per le quali si richiede il contributo;
- **Atto giuridico che attesta la gestione dell'impianto**, come contratto di locazione od affitto, atto di concessione, contratto di affitto d'azienda oppure atto di proprietà, in corso di validità e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del DPR 131/1986.

Il Dipartimento per lo Sport svolgerà l'istruttoria amministrativa per verificare il possesso dei requisiti, previa verifica da parte delle rispettive Federazioni sportive, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso la piattaforma.
Non saranno ammesse le domande presentate oltre la scadenza, prive degli allegati obbligatori, presentate da soggetti non ammissibili oppure non validate dagli Organismi sportivi competenti.
Come saranno erogati i contributi
Il Dipartimento per lo Sport provvederà all'erogazione delle risorse ai beneficiari in possesso dei requisiti attraverso **bonifico bancario**, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro.
Il pagamento avverrà su un conto corrente indicato dal beneficiario ed intestato allo stesso.
Il Dipartimento potrà inoltre effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
FAQ sui contributi per gli impianti natatori 2026

- Quando scadono le domande per i contributi alle piscine?

Le domande devono essere presentate entro le **ore 12 del 9 novembre 2026**, tramite la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport.

- Qual è l'importo massimo del contributo?

Il contributo ordinario massimo previsto dall'avviso è di **60.000 euro**. Sono previste ulteriori maggiorazioni per i beneficiari che soddisfano specifici requisiti, fermo restando il possibile adeguamento degli importi alle risorse disponibili.

- Le piscine scoperte possono ottenere il contributo?

Sì, purché siano riscaldate, abbiano una vasca di almeno 25 metri ed una superficie minima di 400 metri quadrati e soddisfino gli ulteriori requisiti sportivi previsti dall'avviso.

AVVISO PUBBLICO PROMOSSO DA SPORT E SALUTE SPA "LO SPORT E' VITA"

"Lo Sport è vita": Sport e Salute SPA investe 2 milioni di euro nel legame tra attività fisica, prevenzione e ricerca. Due linee di finanziamento per promuovere stili di vita attivi e rafforzare l'integrazione tra sistema sportivo e sanitario. **Scarica l'Avviso Pubblico.**

"Lo Sport è vita" è un avviso pubblico promosso da Sport e Salute S.p.A. con l'obiettivo di diffondere la pratica sportiva come strumento strategico di prevenzione, tutela della salute e sviluppo integrale della persona, nonché per favorire una maggiore consapevolezza circa i benefici della pratica motoria, associata ad una sana alimentazione ed a corretti stili di vita.
Detto Avviso pubblico, seguendo gli indirizzi strategici definiti dal Ministro per lo Sport e i Giovani e condivisi con il Ministero della Salute, prevede due linee di finanziamento:
1️⃣ la prima sostiene **progetti finalizzati alla diffusione della pratica sportiva come strumento di prevenzione**, **tutela della salute e promozione del benessere psicologico**. L'obiettivo è sostenere iniziative concrete, capaci di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità, valorizzando il ruolo dello sport nella prevenzione e promuovendo opportunità di partecipazione ed accesso all'attività fisica.
2️⃣ La seconda linea di finanziamento è dedicata alla **ricerca scientifica sull'impiego dell'attività fisica e sportiva a fini preventivi**, **terapeutici e riabilitativi**. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di nuove evidenze scientifiche, protocolli di intervento e modelli innovativi, rafforzando il dialogo tra sistema sportivo e sistema sanitario. Un percorso volto a valorizzare le potenzialità dell'attività fisica nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione, promuovendo un approccio sempre più integrato alla tutela della salute.
Le candidature, per entrambe le linee di finanziamento, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma bandi di Sport e Salute, **entro le ore 12:00 del 28 novembre 2026**.

- DESTINATARI DELL'AVVISO

LINEA 1:

Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI, in forma singola od in raggruppamento con altri Organismi Sportivi o con altri soggetti quali ETS, ASD/SSD, Fondazioni, università ed enti di ricerca pubblici e privati, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

LINEA 2:

Università ed enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni operanti in ambito sanitario e della ricerca sanitaria, nonché strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, incluse Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS, che abbiano comprovata esperienza negli ambiti della ricerca sanitaria, della medicina dello sport, della riabilitazione, delle scienze motorie e della promozione della salute.

- COME CANDIDARSI

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma Bandi.

1

- Accedi alla piattaforma

tramite SPID/CIE del Legale Rappresentante

2

- Aggiungi il profilo

della persona giuridica per aderire all'iniziativa

3

- Seleziona l'Avviso Pubblico "Lo Sport è vita"

4

- Candidati

compila il form e presenta la tua candidatura

Le candidature dovranno essere presentate a partire dalle ore 15:00 del 28 ottobre 2026 sino alle ore 12:00 del 28 novembre 2026 attraverso la Piattaforma Bandi.

SPORT: RICADONO NELL'IRPEF I PREMI DEGLI ATLETI NEL GIRO DEI TORNEI ESTERI

Dalla Corte di giustizia tributaria di Torino no alla ritenuta se si è stabilmente attivi in gare internazionali

La fiscalità dei premi sportivi torna all'attenzione della giurisprudenza tributaria. Con la sentenza 625 del giugno 2026, sezione 3, la Cgt di primo grado di Torino si è pronunciata sui premi percepiti da un atleta impegnato stabilmente in competizioni internazionali, escludendo che tali somme potessero essere considerate vincite soggette alla ritenuta prevista dall'articolo 30 del DPR 600/1973. Per i giudici, i premi costituiscono invece ordinaria remunerazione dell'attività professionale svolta dall'atleta. Dietro la nozione unitaria di premio sportivo, coabitano infatti regimi fiscali differenti.

Nell'area professionistica, secondo la ricostruzione proposta in dottrina, il premio "contrattualizzato", quale componente eventuale del compenso legata al raggiungimento di determinati obiettivi, segue il trattamento fiscale del rapporto nel quale è inserito: reddito di lavoro dipendente od autonomo, con conseguente assoggettamento alla tassazione progressiva Irpef. Più

incerto è, invece, l'inquadramento del premio episodico, estemporaneo e non preventivamente negoziato. Sul punto si confrontano differenti ricostruzioni: secondo una prima lettura, tali somme sarebbero riconducibili all'articolo 30 del DPR 600/1973, con applicazione della ritenuta del 20% a titolo d'imposta; secondo un diverso orientamento, anche il premio qualificabile come reddito diverso dovrebbe concorrere alla formazione del reddito imponibile, con applicazione dell'Irpef progressiva. Il quadro muta nell'area del dilettantismo, nella quale possono operare anche atleti che svolgono di fatto professionalmente la propria attività. Qui l'articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs. 36/2021 introduce una disciplina specifica per i premi, attraverso il rinvio all'articolo 30, comma 2, del DPR 600/1973 ed alla ritenuta del 20% a titolo d'imposta.
È, tuttavia, proprio sulla portata di questa disposizione che si registrano differenti orientamenti in dottrina. Secondo una prima lettura, il regime sarebbe applicabile in via generale ai premi erogati nell'area del dilettantismo. In questa direzione si muove anche la Federazione italiana pallacanestro che, nel documento del 16 gennaio 2026, individua nella ritenuta del 20% il regime ordinario applicabile ai premi sportivi nell'area dilettantistica.
Una diversa lettura, valorizzando il dato letterale del comma 6-quater e, in particolare, il riferimento alle «squadre nazionali di disciplina», tende invece a circoscrivere l'ambito della disposizione, escludendo che ogni premio corrisposto nell'area dilettantistica possa essere automaticamente attratto nel regime della ritenuta a titolo d'imposta. A favore della prima interpretazione sembra ora deporre anche l'articolo 9 del DL 38/2026 che, nel reintrodurre fino al 31 dicembre 2026 l'esenzione dalla ritenuta entro la soglia di 300 euro, si riferisce più generalmente agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche. Nella medesima direzione si collocano il comunicato del Coni del 30 marzo 2026 e l'informativa della Federazione italiana pallavolo del 3 aprile 2026.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DAL 30 SETTEMBRE 2026 NUOVE RESPONSABILITA' PER I PROFESSIONISTI CHE NE FANNO USO

Il professionista, nello svolgimento della sua attività, è tenuto ad un utilizzo dell'IA corretto e consapevole, mantenendo un adeguato livello di controllo e supervisione. Ecco cosa rischia in caso di violazione della normativa di riferimento.
L'intelligenza artificiale può supportare il lavoro del professionista, ma non sostituisce il giudizio e la responsabilità di quest'ultimo.
Il professionista deve assicurare un'adeguata supervisione umana, verificando i risultati prodotti dal sistema ed informando il cliente del suo utilizzo.
Il D. Lgs. n. 160/2026 prevede specifiche conseguenze sul piano civile e penale, introducendo anche alcune condotte illecite connesse all'utilizzo dei sistemi IA.
L'intelligenza artificiale è uno strumento di cui i professionisti si servono per attività di ricerca, analisi, redazione e supporto alle decisioni. Sebbene da un lato l'utilizzo dell'IA possa rendere il lavoro più celere, dall'altro implica nuovi rischi, specialmente quando un errore prodotto dall'IA causa un danno al cliente o a un terzo.

- L'intelligenza artificiale può sostituire il professionista?

No. Secondo l'art. 13, comma 1, L. n. 132/2025 l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve essere limitato alle attività strumentali e di supporto, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Ciò significa che il sistema può essere di supporto al professionista, ma non può assolutamente sostituirlo in quella che è la sua attività. Il professionista è sempre tenuto a verificare il risultato prodotto dall'IA prima di procedere al suo utilizzo (art. 14 AI Act).

La normativa, inoltre, impone al professionista di informare il suo cliente dell'uso dell'intelligenza artificiale mediante informazioni chiare, semplici ed esaustive (art. 13, comma 2, L. n. 132/2025), in virtù del rapporto fiduciario che si instaura tra loro.

- Chi è responsabile se l'intelligenza artificiale commette un errore?

Come detto, il professionista è tenuto a controllare il lavoro svolto utilizzando l'IA. In particolare, l'art. 14 AI Act sancisce che il soggetto incaricato della supervisione deve essere capace di comprendere i limiti del sistema, individuare eventuali errori e, quando necessario, ignorare o correggere il risultato prodotto dal sistema.

La responsabilità ricade, quindi, sul professionista qualora quest'ultimo faccia uso dell'intelligenza artificiale senza le dovute verifiche o si affidi automaticamente al risultato prodotto dall'IA.

Per un corretto utilizzo del sistema, il D. Lgs. n. 160/2026 prevede per i professionisti percorsi di alfabetizzazione e formazione organizzati dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

- Come si dimostra il danno causato dall'IA?

Il D. Lgs. n. 160/2026 contiene anche specifiche regole per le azioni risarcitorie che conseguono ad un distorto utilizzo dell'intelligenza artificiale. In particolare, se il danno deriva dalla violazione degli obblighi contemplati dalla normativa europea sull'IA, il rapporto tra la violazione ed il danno si presume, salvo prova contraria. In pratica, il soggetto chiamato in causa è tenuto a dimostrare la non riconducibilità del danno alla violazione contestata.

Per tale ragione, è bene conservare tutta la documentazione che riguarda l'uso dello strumento, le verifiche effettuate e le decisioni adottate dal professionista.

- Quali sono i reati previsti dalla normativa?

Il D. Lgs. n. 160/2026 introduce nuove fattispecie di reato connesse all'omessa adozione od all'omesso adeguamento delle misure di sicurezza necessarie per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale dei sistemi di IA (art. 437-bis c.p.).

Le pene previste sono le seguenti:

- la reclusione da 1 a 5 anni se da tali omissioni deriva un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica od individuale;
- la reclusione da 2 a 8 anni se ne deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato;
- la reclusione da 2 a 6 anni, elevata da 3 a 10 anni se il pericolo concerne la sicurezza dello Stato, ma l'alterazione riguarda i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.

Qualora i fatti siano commessi per colpa grave, è prevista la riduzione della pena da un terzo ad un sesto.

L'art. 612-quater c.p., introdotto dalla Legge n. 132/2025, punisce, invece, con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando od altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati od alterati con sistemi di intelligenza artificiale ed idonei ad indurre in inganno sulla loro genuinità. L'illecito in questione è punibile a querela della persona offesa.

- Qual è la responsabilità degli enti?

Il D. Lgs. n. 160/2026 interviene anche sul D. Lgs. n. 231/2001, con l'introduzione dell'art. 25-vicies sui reati commessi con l'utilizzo di sistemi IA.

In ordine all'illecito di cui all'art. 437-bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote, mentre relativamente al reato disciplinato dall'art. 612-quater c.p., la sanzione va da duecento a settecento quote.

Per entrambe le ipotesi delittuose si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs. n. 231/2001.

- Nuove responsabilità IA – Domande frequenti

Chi risponde degli errori commessi dall'intelligenza artificiale?

La responsabilità non ricade automaticamente sull'IA: il professionista che la utilizza deve mantenere un adeguato controllo umano e verificare i risultati prodotti dal sistema.

Come cambia la responsabilità dei professionisti con l'intelligenza artificiale?

L'utilizzo dell'IA non elimina gli obblighi professionali di diligenza, competenza e controllo. Il professionista deve usare il sistema in maniera consapevole e verificarne gli output.

Cosa sono i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio?

Si tratta di sistemi di IA che, per il loro utilizzo e per i possibili effetti su persone e diritti fondamentali, sono sottoposti a regole più rigorose dall'AI Act. Tra gli obblighi previsti rientrano la gestione dei rischi, la documentazione, la trasparenza e la supervisione umana, con l'obiettivo di garantire un utilizzo sicuro e controllato della tecnologia.

Il professionista deve informare il cliente dell'utilizzo dell'IA?

Sì, l'art. 13 della Legge n. 132/2025 prevede che il cliente sia informato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività professionale mediante informazioni chiare, semplici ed esaustive.

Perché è importante documentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale?

Conservare la documentazione riguardante l'utilizzo dell'IA ed i controlli effettuati può essere fondamentale per dimostrare le modalità con cui il sistema è stato utilizzato e la supervisione esercitata dal professionista.

Cosa succede se un professionista utilizza l'IA senza effettuare i necessari controlli?

Il professionista può essere chiamato a rispondere delle conseguenze che derivano da un utilizzo scorretto o non adeguatamente controllato dell'IA, specialmente quando dalla sua condotta deriva un danno al cliente od a terzi. La responsabilità deve essere valutata in relazione agli obblighi professionali violati ed alle circostanze del caso concreto.

Quali controlli deve effettuare il professionista prima di utilizzare un risultato prodotto dall'IA?

Il professionista deve verificare che l'output sia corretto, pertinente e coerente con il caso concreto, senza affidarsi automaticamente al risultato prodotto dal sistema.

COLLEGAMENTO POS-RT: I SISTEMI IN USO VANNO CENSITI, COLLEGATI E CONTROLLATI

I POS utilizzati per incassare i pagamenti elettronici sono diventati inseparabili dai Registratori Telematici: direttamente online è possibile monitorare i dati censiti ed i collegamenti

Con il nuovo **obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico** è necessario tracciare in maniera costante e coerente tutti gli **strumenti in uso** per la gestione della cassa.

L'attenzione sui dati che riguardano **pagamenti e scontrini elettronic**i è massima ed è necessario dare all'**Agenzia delle Entrate** un quadro sempre aggiornato dei sistemi utilizzati per incassare le somme dai clienti.

Sul portale istituzionale tramite il servizio online *gestione collegamenti* è possibile verificare le **connessioni tra POS e RT**, che risultano censite nel circuito dell'Amministrazione finanziaria, così da essere sempre in regola con le scadenze ed evitare le sanzioni.

Cassa e POS inseparabili: come verificare i collegamenti

Il link tra i sistemi utilizzati per **i pagamenti** e gli **scontrini elettronici** è tutto virtuale: si concretizza tramite la comunicazione e l'associazione dei **dati identificativi di POS e Registratori Telematici** utilizzati per la gestione delle attività, che avviene direttamente nel portale *Fatture e Corrispettivi*.

Ma non basta **una sola comunicazione** per essere in regola con le novità introdotte da quest'anno: ogni **nuova attivazione, variazione o dismissione** deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite la procedura *gestione collegamenti*.

Se questo monitoraggio è lineare per coloro che hanno **una sola cassa** ed un solo sistema per incassare i pagamenti, può essere più complesso nelle **attività più dinamiche e articolate**.
Per verificare la panoramica che risulta all'Amministrazione finanziaria e confrontarla con quella effettiva, gli esercenti possono controllare **direttamente online** gli strumenti che risultano **censiti e collegati tra loro**, così da eventualmente aggiornare il quadro, rispettando le **scadenze**.

Collegamento POS-RT	Scadenza
Nuove attivazioni e variazioni	Dal sesto all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla novità

Con la funzione *storico collegamenti*, disponibile nel servizio web presente nell'area *Gestore ed Esercente* del portale *Fatture e corrispettivi*, è possibile effettuare una ricerca sui **registratori** e sui **POS**, verificando lo stato del collegamento.

1. Come verificare i POS non collegati

Allo stesso modo il portale permette anche di controllare quali sono i **POS** di cui l'utente risulta titolare, ma che **non risultano collegati** ad alcun RT.
In linea generale, tutti gli strumenti devono risultare **collegati alla cassa**, ma esistono anche delle **eccezioni** per coloro che incassano dei pagamenti che non devono essere certificati con i corrispettivi.
In caso di **attività miste**, ad esempio, si può scegliere di dedicare un **POS** ai pagamenti che richiedono uno scontrino, e quindi il collegamento alla cassa, ed un secondo dispositivo ad operazioni esenti che non impone nuovi adempimenti.

TIPOLOGIA DI VENDITE	NUMERO DI POS E UTILIZZO	OBBLIGO DI COLLEGAMENTO	OPERAZIONI NEL PORTALE *FATTURE E CORRISPETTIVI*
Solo vendite certificate con documento commerciale	1 o più	SI	Collegamento di tutti i POS
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture	SI	Collegamento di tutti i POS
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso delle fatture	SI	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l'incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati"
Solo vendite certificate con fattura	1 o più	NO	Nessuna

Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati	SI	Collegamento di tutti i POS
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso dei corrispettivi esonerati	SI	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati"
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi	1 o più	NO	Nessuna
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	SI	Collegamento di tutti i POS
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	SI	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati"
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più	NO	Nessuna

Collegamento POS-RT: i controlli sui sistemi in uso per evitare sanzioni

Trovare il dato identificativo di uno strumento tra i **POS non collegati**, quindi, non richiede necessariamente un intervento. Resta fondamentale **censire i sistemi in uso** in maniera chiara e fedele ai flussi di pagamento che vengono incassati e registrati.

Chi non si adegua al nuovo obbligo, infatti, rischia una **sanzione** che va **da 1.000 euro a 4.000 euro** e può portare anche alla sospensione dell'attività.
Con il Decreto Omnibus sono state ammorbidite le conseguenze previste per chi commette degli **errori nella trasmissione dei dati**, mentre nessuno sconto viene riservato a chi non mette in collegamento i **POS utilizzati** per incassare le somme incluse nell'obbligo di certificazione tramite **Registratore Telematico**.

Violazioni	Sanzioni previste
Mancato collegamento POS - cassa	Da 1.000 a 4.000 euro - Sanzione accessoria con sospensione dell'attività da 15 giorni a 2 mesi (fino a 6 mesi in caso di recidiva)
Mancate o tardive trasmissioni o errori sui dati	100 euro per ogni singola violazione, fino a 1.000 euro per trimestre per violazioni formali, *quando la discrepanza tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati supera il 5 per cento* - Sanzione accessoria con sospensione dell'attività fino a 6 mesi in caso di 4 violazioni in 5 anni

Collegamento POS-RT: come ravvedere eventuali discrepanze tra incassi e corrispettivi
Alla ricezione di una comunicazione di *compliance* che evidenzia uno scostamento tra incassi POS e corrispettivi è necessario, quindi, avere chiari i passaggi da effettuare e quale sia il regime sanzionatorio applicabile, al fine di valutare l'opportunità di mettersi in regola con riduzione delle sanzioni grazie al ravvedimento operoso (eventualmente abbinato ai benefici del cumulo giuridico, laddove applicabile).
Il caso del ravvedimento afferente ad annualità precedenti
Ai soli fini di completezza brevemente si ricorda che, laddove la *compliance* abbia ad oggetto anni di imposta già "chiusi", sarà ovviamente necessario anche andare ad integrare le **dichiarazioni/comunicazioni fiscali coinvolte**, ovvero, per un soggetto IVA, dichiarazione IVA e comunicazioni periodiche LIPE, nonché dichiarazione dei redditi ed IRAP - se soggetto - e per un contribuente in regime forfettario, dichiarazione dei redditi, con applicazione anche in questo caso delle specifiche sanzioni per dichiarazione infedele.
In materia di **dichiarazioni integrative** si ricorda che l'**articolo 5, comma 4.1 del D. Lgs. 471/1997** (per l'IVA) e, specularmente, l'**articolo 1, comma 2-bis del D. Lgs. 471/1997** (per le imposte sui redditi e l'IRAP) stabiliscono che, se l'infedeltà dichiarativa emerge dalla presentazione spontanea di una dichiarazione integrativa, la sanzione base applicabile non è quella ordinaria del 70%, bensì una sanzione dimezzata pari al 50% della maggiore imposta dovuta (con un minimo edittale di 150 euro).
Se dalla dichiarazione integrativa non emerge alcuna imposta dovuta, si applica esclusivamente la sanzione fissa minima di 150 euro.
La sanzione di favore del 50% (cui poi si applicano le riduzioni del ravvedimento operoso) si applica a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata.

AGGIORNATA LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI SERVIZI FISCALI: RASSEGNA DELLE NOVITA'

È online l'edizione aggiornata della Guida ai servizi dell'Agenzia delle Entrate, la pubblicazione pensata per aiutare i cittadini ad orientarsi nei rapporti con il Fisco. Il vademecum descrive, con

indicazioni operative ed esempi, le principali attività che possono essere svolte attraverso il sito istituzionale, l'area riservata e gli altri canali di assistenza. La Guida passa in rassegna anche i principali certificati rilasciati dall'Agenzia, tra cui quelli relativi alla situazione reddituale, ai debiti tributari, ai carichi pendenti, agli immobili ed alla residenza fiscale. La richiesta può essere inviata online, tramite PEC o presentata in ufficio, secondo il tipo di documenti.

Nella giornata del 25 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida aggiornata a **settembre 2026**, con la quale illustra le funzionalità messe a disposizione dei contribuenti: come gestire online pagamenti, registrazione di atti e dichiarazioni, e molto altro.

La Guida osserva, preliminarmente, che al fine di poter navigare in tutte le aree del sito dell'AE, sia quelle ad accesso libero che in quelle riservate, occorre effettuare il login, cliccando sul tasto "Accedi all'area riservata" della home page.

Ovviamente, occorre essere in possesso di almeno una tra le seguenti chiavi di **accesso**:

- credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- carta d'identità elettronica;
- carta nazionale dei servizi (CNS).

Se si ha difficoltà o si è impossibilitati ad accedere all'area riservata, è possibile **delegare** un parente od una persona di fiducia.

Eleggere un domicilio per la notifica degli atti

Se un contribuente è residente in Italia od all'estero, è possibile comunicare all'AE un **domicilio** (indirizzo fisico), diverso dal suo, dove verranno notificati, in formato cartaceo, gli atti e gli avvisi tributari, nonché quelli relativi alla riscossione (ad esempio, le cartelle di pagamento), che lo riguardano.

È possibile scegliere il domicilio per le notifiche presso una persona od un ufficio, a condizione che sia nel Comune del domicilio fiscale del contribuente interessato.

Se il contribuente risiede all'estero è possibile anche comunicare un **indirizzo fisico estero**, se non ne ha già indicato uno in Italia o non si è nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese.

È possibile comunicare il domicilio per la notifica degli atti utilizzando lo specifico **servizio web**, disponibile in area riservata (sezione "Il tuo profilo"), oppure inviando il modello mediante **raccomandata** con avviso di ricevimento, all'Ufficio dell'AE in base al domicilio fiscale, allegando una fotocopia del documento d'identità.

Comunicare il domicilio digitale speciale (indirizzo PEC) per ricevere atti e comunicazioni

Per ricevere, in modalità digitale, sia gli atti che per legge devono essere notificati, sia avvisi, provvedimenti e comunicazioni per cui non è prevista la notifica, è possibile comunicare anche il proprio domicilio digitale speciale (**indirizzo PEC**).

Il servizio è disponibile all'interno dell'area riservata (sezione "Il tuo profilo") ed è dedicato alle persone fisiche, ai professionisti ed agli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in Albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese.

Attenzione: non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Per questi soggetti, infatti, la notifica è sempre effettuata all'indirizzo INI-PEC.

Non è possibile comunicare, quale domicilio digitale speciale, un indirizzo PEC già registrato ed associato ad altra persona.

Con lo stesso servizio è possibile comunicare anche le variazioni del domicilio digitale speciale registrato e l'eventuale revoca.

Possibilità per il contribuente di ricevere messaggi personalizzati

La Guida dell'AE evidenzia che per **essere contattati** dall'Agenzia od essere informati sulle scadenze proprie con messaggi personalizzati, si hanno a disposizione diverse opzioni.

È possibile essere contattati dall'Agenzia in caso di necessità o per **ricevere informazioni od avvisi**, e per comunicare i recapiti accedendo all'area riservata.

Nella sezione "Contatti" de "Il tuo profilo" è possibile registrare il numero di telefono e/o la e-mail, scegliendo la finalità per la quale si vuole essere contattati.

In particolare, è possibile ricevere informazioni per:

- segnalazioni sulla dichiarazione precompilata od altro, occorre selezionare la casella Precompilata;
- avvisi su scadenze, operazioni di pagamento od altro, selezionare la casella Avvisi;
- informazioni sulla disponibilità di documenti informatici che ci si è inviati, selezionare la casella Ricevute.

App "IO"

"IO", l'App dei servizi pubblici, è disponibile gratuitamente negli store iOS ed Android. Per poterla utilizzare occorre effettuare il login con la **carta d'identità elettronica** (CIE) o con **SPID**.

È possibile ricevere sul cellulare in un'unica app i **messaggi dell'Agenzia** insieme a quelli delle altre Amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

I messaggi che arrivano su "IO" riguardano le questioni fiscali di maggior interesse:

- i rimborsi in arrivo;
- i contratti di affitto in scadenza;
- le comunicazioni non recapitate;
- alcune date da ricordare;
- le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata.

All'interno dell'App è possibile disattivare in qualunque momento le notifiche da parte dell'Agenzia.

I social

L'Agenzia veicola in modo semplice e rapido news ed informazioni fiscali anche attraverso i canali social:

- **Facebook (@agenziadelleentrate)**: la pagina ufficiale dell'AE, non solo un canale di informazione sulle principali novità, ma anche una nuova finestra di dialogo con i cittadini. Grazie alla funzionalità Facebook Messenger, infatti, l'Amministrazione ha aperto un vero e proprio sportello social di prima informazione su singole tematiche d'interesse;
- **X (in precedenza Twitter - @Agenzia_Entrate)**: il social network che diffonde notizie, scadenze ed aggiornamenti fiscali in tempo reale in 280 caratteri;
- **YouTube (@agenziadelleentrate)**: "Entrate in video" è il canale YouTube dell'Agenzia nel quale, attraverso brevi video e mini-guide animate, vengono illustrate tutte le opportunità offerte dai servizi web, al fine di aiutare i contribuenti ad eseguire con facilità gli adempimenti più comuni e ad informarli su agevolazioni e novità;
- **LinkedIn (Agenzia delle Entrate)**: il social network con informazioni ed approfondimenti per imprese, professionisti, e non solo;
- **Instagram (agenziadelleentrate_gov)**: news fiscali, ma anche il racconto del mondo Agenzia attraverso le immagini;
- **Whatsapp channel**: ultime notizie fiscali di maggiore interesse sul canale Whatsapp.

Cerca il servizio online

La Guida dell'AE evidenzia che sono molti ormai gli **adempimenti fiscali** che si possono svolgere **online**, sia per il contribuente interessato, sia per una persona che sia stata autorizzata; occorre verificare sempre, prima di prenotare un appuntamento, se il servizio che interessa sia disponibile online.

Accedendo all'**area riservata**, con le proprie credenziali (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi), è possibile consultare le informazioni personali (sezione "Il tuo profilo"), le notifiche ed è possibile utilizzare i servizi online; ad esempio:

- presentare la dichiarazione precompilata;
- registrare un contratto di locazione o di comodato o di un contratto preliminare di vendita;
- consegnare un documento od un'istanza;
- richiedere un codice fiscale od il duplicato della tessera sanitaria e presentare la dichiarazione di successione.

È possibile trovare il servizio che interessa il contribuente con la funzione "**Cerca il servizio**" oppure cliccando su "**Tutti i servizi**".

Nella sezione Servizi, al fine di migliorare i risultati della ricerca, è possibile sia attivare il tasto "Ricerca anche nelle descrizioni", sia filtrare i servizi disponibili per categoria oppure visualizzare quelli più richiesti o che si è indicato come preferiti.

Registrare un contratto di locazione e pagare le imposte

Per registrare un contratto di locazione od affitto di immobili è disponibile il servizio web "**Contratti di locazione – RLI**", in area riservata, tramite il quale è possibile anche pagare le imposte di bollo e di registro ed esercitare l'opzione per la cedolare secca.

La registrazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

Non c'è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso affittuario (conduttore).

Dopo l'accesso all'area riservata, occorre scrivere "locazione" nel campo "Cerca il servizio" e poi cliccare su "contratti di locazione".

Per registrare il contratto occorre selezionare l'opzione "Prima registrazione" e poi seguire le istruzioni: la procedura è semplice e guida il contribuente schermata dopo schermata.

In ogni caso è possibile consultare la Guida operativa online.

Occorre tenere a portata di mano tutti i dati indispensabili, cioè quelli sulle persone contraenti e quelli relativi all'immobile, che sono contenuti nel contratto che si vuol registrare.

Dopo la registrazione del contratto di locazione, è possibile avere la necessità di comunicare eventi successivi.

Il servizio consente di effettuare anche tutti gli altri **adempimenti** connessi a:

- **versamenti per l'annualità successiva** (nei contratti di locazione pluriennale, se il contribuente ha scelto di pagare l'imposta di registro di anno in anno, fino alla scadenza);
- **proroga** (per il prolungamento della durata del contratto);
- **cessione** (per la sostituzione del locatore o del conduttore del contratto con un nuovo soggetto);
- **subentro** (nei casi di cessione del contratto che avviene per legge, per esempio, quando a seguito della vendita dell'immobile il compratore subentra nel contratto come locatore);
- **risoluzione** (se il contratto si interrompe prima della scadenza);
- **rinegoziazione** del canone di locazione (quando le Parti decidono, di comune accordo, di modificare l'importo del canone).

In questi casi, una volta entrati nel servizio, occorre selezionare l'opzione "Adempimenti successivi" e seguire le istruzioni.

È disponibile anche una Guida operativa online che aiuta il contribuente ad effettuare la comunicazione dell'evento.

Cosa fare se si riceve un avviso di liquidazione

L'**avviso di liquidazione** è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'importo dovuto per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

L'emissione dell'avviso dipende da alcuni eventi. Tra questi, i più comuni sono:

- **omesso, tardivo o parziale versamento** dell'imposta di registro dovuta sui contratti di locazione o sugli altri atti sottoposti a registrazione;
- **imposta di registro** dovuta per la registrazione degli atti giudiziari;
- imposta di **successione** dovuta sulle dichiarazioni di successione.

Se il contribuente ha ricevuto un avviso di liquidazione è possibile, in alternativa:

- **pagare** l'importo indicato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, mediante modello F24. Gli avvisi contengono il facsimile del modello F24 con gli importi ed i codici tributo da utilizzare;
- chiederne il **riesame** in autotutela, se lo si ritiene errato, anche parzialmente. Occorre inviare la richiesta di riesame all'Ufficio che ha emesso l'atto (è indicato nell'intestazione dell'avviso di liquidazione); è possibile scriverla in carta semplice, deve essere sottoscritta e contenere le ragioni per cui si sta chiedendo la rettifica, totale o parziale, dell'atto e l'eventuale documentazione a supporto della richiesta.

Se si tratta di un avviso di liquidazione per l'imposta di registro sui contratti di locazione per un'annualità successiva alla prima, è possibile utilizzare il servizio di assistenza telematica "CIVIS", disponibile nell'area riservata del sito dell'AE.

È sufficiente scrivere "**CIVIS**" nel campo "**Cerca il servizio**"; il contribuente, una volta entrato nel servizio, seleziona "Istanze autotutela locazioni".

È possibile anche abilitare un intermediario, un rappresentante legale od una persona di fiducia ad agire su Civis.

Il servizio ha come finalità:
• **ricerca** dell'**avviso di liquidazione** per il quale si sta chiedendo assistenza: occorre inserire alcuni dati, tra cui il codice fiscale ed il codice identificativo dell'atto che si è ricevuto; • **motivo**, selezionare il motivo per cui si chiede **assistenza**, tra quelli indicati nel menù a tendina. Per esempio, "l'imposta è stata già pagata", "il contratto è in cedolare secca"; occorre compilare il modulo con i dati richiesti, in base al motivo selezionato; • **invio** della **richiesta e ricezione** del **protocollo** di accettazione. In ogni momento è possibile consultare lo stato della lavorazione. Inoltre, è disponibile una Guida online che descrive tutti i passaggi da compiere.

Per **casi diversi** dai contratti di locazione, è possibile utilizzare il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile anch'esso nell'area riservata, nella sezione "Suggerimenti" della home page. Dopo essere entrati nel servizio, occorre selezionare la categoria "Istanze di autotutela" e poi, nel menù a tendina, la voce corrispondente al tipo di avviso di liquidazione che si è ricevuto.

Occorre ricordare che l'istanza va inviata all'Ufficio che ha emesso l'atto.

In via residuale, è possibile prenotare un **appuntamento** presso l'Ufficio che ha emesso l'atto ("Prenota un appuntamento"), specificando nella sezione "Informazioni per l'appuntamento", nel campo libero (massimo 400 caratteri) gli estremi dell'avviso di liquidazione, la motivazione dell'appuntamento, i recapiti per eventuali contatti da parte dell'Ufficio.

AGENTI SPORTIVI: NESSUNA RITENUTA SE SI OPERA CON SOCIETA' COMMERCIALE

La Corte di giustizia tributaria di Pescara sblocca il rimborso del 30% trattenuto sui compensi

Nessuna ritenuta in Italia sui compensi percepiti dalle società estere di procuratori sportivi prive di stabile organizzazione nel nostro Paese. Questa, in sintesi, la conclusione raggiunta dalla Cgt di I grado di Pescara nella sentenza 601 del 21 luglio 2026, sezione 2. Il caso aveva visto coinvolta una società di procuratori sportivi con sede in Tunisia alla quale era stato negato il rimborso della ritenuta del 30% subìta sui compensi ricevuti per l'intermediazione nella vendita di due giocatori militanti in Italia.

Secondo la società estera, sui compensi ricevuti non si sarebbe dovuta applicare alcuna ritenuta, trattandosi di redditi d'impresa non imponibili in Italia in assenza di una stabile organizzazione.

Di diversa opinione l'Agenzia delle Entrate, secondo la quale i compensi in questione si sarebbero dovuti considerare imponibili in Italia quali redditi da prestazione professionale ex art. 23, comma 2, lettera d), del Tuir.

Favorevoli alla tesi della società tunisina i giudici abruzzesi secondo i quali, quando l'attività di agente sportivo è svolta in forma societaria di tipo commerciale, i redditi prodotti costituiscono redditi d'impresa indipendentemente dall'esercizio, a monte, di un'attività personale di natura professionale, risultando dirimente la veste giuridica societaria commerciale prescelta.

I redditi percepiti per l'attività di intermediazione calcistica, dunque, spiegano i giudici, non sono assoggettabili alla ritenuta di cui all'art. 25 del DPR 600/1973, essendo l'attività riconducibile allo schema della mediazione di cui all'art. 1754 del Codice civile piuttosto che ad una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229.

Senza contare, precisano ulteriormente i giudici, che il compenso viene determinato in misura forfettaria e comunque condizionato al buon esito dell'operazione, strutturandosi quale «provvigione» propria del mediatore e non «secondo un onorario collegato ad un impegno intellettuale quantificabile».

Il percorso argomentativo avrebbe, tuttavia, potuto essere ulteriormente completato. Una volta ricondotta l'attività dell'agente sportivo alla mediazione, sul piano delle ritenute viene infatti in rilievo l'art. 25-bis del DPR 600/1973.

Norma applicabile anche quando il percettore della provvigione è una società ma che, nel caso di soggetti non residenti, trova applicazione in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In assenza di quest'ultima, come nel caso esaminato, la ritenuta sulle provvigioni non trova dunque applicazione.

A sostegno della propria tesi i giudici richiamano il precedente della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari – sentenza 136 del 6 marzo 2026 – dove, in una fattispecie analoga, si era giunti alle medesime conclusioni.

COME RIMEDIARE AL MOD. 730/2026 NON PRESENTATO

Entro il 2 novembre 2026 si può inviare il modello Redditi PF, nel caso in cui non sia stato presentato il mod. 730/2026.

Chi non ha presentato il mod. 730 entro la scadenza del 30 settembre 2026, è ancora in tempo per avvalersi della dichiarazione modello Redditi PF da inviare, anche online, entro il 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre cade di sabato). Se dalla dichiarazione dei Redditi PF emerge un credito, si può decidere di riportarlo a nuovo, indicandolo come "Credito da utilizzare in compensazione o detrazione" nel rigo RX1 colonna 5 del modello Redditi PF, senza chiedere il rimborso, che avrebbe tempi lunghi. E poi l'anno prossimo compilare il mod. 730/2027 ed ottenere più rapidamente il rimborso dell'intero credito, sia quello del 2025 riportato a nuovo, sia quello che sorgerà nel 2026. Se non si riesce a presentare la dichiarazione entro il termine di scadenza del

modello Redditi PF (2 novembre 2026), si potrà comunque presentare il modello Redditi Persone Fisiche "tardivo" entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, ovvero entro il 1° febbraio 2027 (poiché il 31 gennaio cade di domenica), utilizzando l'applicativo web della dichiarazione precompilata, oppure scaricando il software Redditi PF Online 2026. La dichiarazione è tardiva, ma valida. In tal caso, se la dichiarazione chiuderà a credito, non essendo stata rispettata la scadenza ordinaria, andrà versata solo la sanzione amministrativa fissa di 250 euro, ridotta ad 1/10 con il ravvedimento operoso e, quindi, 25 euro (codice tributo 8911, anno 2025). Se, invece, dalla dichiarazione tardiva emergesse un debito d'imposta, si dovrà versare l'imposta a debito risultante dalla dichiarazione, saldo 2025 e primo acconto 2026, a cui vanno aggiunti sanzioni ed interessi. La sanzione applicabile è pari al 3,125%, ossia 1/8 della sanzione ordinaria del 25% prevista per gli omessi o ritardati versamenti. Vanno aggiunti anche gli interessi legali dell'1,60% annuo rapportati ai giorni di ritardo dal 30 giugno, scadenza ordinaria di versamento.

ASSEMBLEE A DISTANZA: LE REGOLE DAL 1° OTTOBRE 2026

Convocazione delle assemblee e regole valide dopo l'ultima proroga scaduta il 30 settembre per lo svolgimento da remoto.

Il DDL n. 200 di conversione del Decreto Milleproroghe convertito in Legge n. 26/2026 ha previsto l'ultima proroga scaduta il 30 settembre 2026 per le assemblee da remoto, norma proveniente dal periodo della pandemia da Covid.

Dal 1° ottobre 2026 prima di predisporre una convocazione, è molto semplice:

1) individuare se è S.r.l. o S.p.A.;

2) leggere esattamente la clausola statutaria sull'assemblea;

3) verificare se si vuole indicare un luogo fisico oppure tenere un'assemblea esclusivamente telematica;

4) verificare se si tratta eventualmente di una totalitaria.

Assemblee societarie dal 1° ottobre 2026: nuove regole per le riunioni a distanza

Dal 1° ottobre 2026 termina definitivamente il regime speciale introdotto durante l'emergenza Covid per lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza.

Con la scadenza dell'ultima proroga dell'articolo 106 del DL 18/2020, fissata al 30 settembre 2026, tornano quindi a trovare piena applicazione le regole ordinarie, con differenze rilevanti tra Srl e Spa.

- Assemblee delle Srl anche interamente online

Per le società a responsabilità limitata resta possibile svolgere l'assemblea con tutti od alcuni dei partecipanti collegati mediante strumenti di telecomunicazione, anche quando lo statuto non contiene una specifica clausola che autorizzi l'utilizzo di collegamenti audio o video.

In sostanza, **nelle Srl l'assenza di una previsione statutaria non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell'assemblea a distanza.**

È, quindi, possibile organizzare anche una riunione interamente virtuale, senza che i partecipanti siano fisicamente presenti nello stesso luogo, purché siano rispettate le regole sul corretto svolgimento dell'assemblea e siano assicurate l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione e l'esercizio del diritto di voto.

- Spa: per i soci serve una previsione statutaria

Più rigorosa la disciplina applicabile alle società per azioni.

Nelle Spa, per consentire ai soci di intervenire in assemblea mediante collegamento audio o video è necessaria, in via ordinaria, un'apposita previsione contenuta nello statuto.

In mancanza di tale clausola, i soci devono quindi partecipare fisicamente all'assemblea.

Il vincolo non si estende, tuttavia, agli amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo. Amministratori e Sindaci possono, infatti, partecipare alla riunione tramite collegamento a distanza anche se lo statuto non disciplina espressamente la partecipazione telematica dei soci.

- L'eccezione dell'assemblea totalitaria nelle Spa

Una deroga importante riguarda l'assemblea totalitaria.

Anche in una Spa il cui statuto non consenta espressamente la partecipazione a distanza, è possibile svolgere l'assemblea con tutti od alcuni dei partecipanti collegati in audio o video quando ricorrano le condizioni previste per l'assemblea totalitaria.

Occorre, in particolare, che sia rappresentato l'intero capitale sociale e che partecipi la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

In questa situazione la riunione può, quindi, svolgersi anche senza la presenza fisica contemporanea di tutti i soggetti coinvolti.

- Segretario o Notaio presenti nel luogo indicato nella convocazione

Un'altra questione riguarda il luogo dell'assemblea.

Quando l'avviso di convocazione indica un luogo fisico e la partecipazione a distanza è ammessa, nel luogo indicato deve trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione.

Si tratta, a seconda dei casi, del Segretario dell'assemblea oppure del Notaio chiamato a redigere il verbale.

Non è, invece, necessario che nello stesso luogo sia presente anche il Presidente dell'assemblea.

Il Presidente può, quindi, dirigere la riunione da remoto, anche quando lo statuto preveda formalmente la presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo.

La possibilità deriva anche dal fatto che il verbale può essere predisposto e sottoscritto dopo la conclusione dell'assemblea. Nel caso di verbale notarile, inoltre, è sufficiente la sottoscrizione del Notaio.

- Assemblea senza indicazione di un luogo fisico

Quando la partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione è legittimamente consentita, l'avviso di convocazione può anche non indicare alcun luogo fisico.

La convocazione può, quindi, stabilire che tutti i partecipanti intervengano esclusivamente attraverso un collegamento audio-video.

Per le Srl questa possibilità è ammessa anche in assenza di una specifica previsione statutaria, mentre per le Spa occorre che lo statuto consenta l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

È, inoltre, possibile inserire nello statuto una clausola che attribuisca all'Organo amministrativo il potere di stabilire, di volta in volta nell'avviso di convocazione, che la partecipazione all'assemblea avvenga esclusivamente da remoto.

- Società quotate e rappresentante designato

Per le società quotate resta invece una disciplina specifica.

La Legge 21/2024 ha reso strutturale la possibilità di prevedere nello statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

La stessa possibilità interessa anche le società ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali.

AUSILI SPORTIVI DISABILI 2026: PER ASD E SSD VIA ALLE DOMANDE DAL 1° OTTOBRE 2026

Ausili sportivi per persone con disabilità 2026: domande dal 1° ottobre 2026, fondo da 1,5 milioni di euro

Dal 1° ottobre 2026 ASD e SSD possono presentare domanda per ottenere i contributi destinati all'acquisto di ausili sportivi da assegnare gratuitamente alle persone con disabilità.

Il Fondo dispone di 1,5 milioni di euro e le richieste sono valutate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'Avviso 2026 **per l'erogazione di ausili destinati all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità**.

Per il 2026 sono disponibili **1,5 milioni di euro**, nell'ambito del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Le risorse sono destinate all'acquisto di ausili sportivi da mettere gratuitamente a disposizione delle persone con disabilità che intendano avvicinarsi alla pratica sportiva.

La pubblicazione dell'Avviso è stata annunciata dal Dipartimento per lo Sport il 28 settembre 2026, **che ha confermato l'apertura della piattaforma dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2026.**

A chi spetta il contributo

La domanda non viene presentata direttamente dalla persona con disabilità.

Possono, infatti, accedere al Fondo esclusivamente le **Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD)** presso le quali il destinatario dell'ausilio risulta tesserato.

La ASD o SSD richiedente deve essere:

- regolarmente affiliata ad una Federazione sportiva riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico;
- iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il singolo beneficiario può richiedere un ausilio tramite **una sola ASD o SSD e per una sola disciplina sportiva**. Non può, inoltre, ottenere un nuovo ausilio chi ha già beneficiato dei contributi previsti dagli avvisi delle annualità precedenti.

- Quali requisiti deve avere la persona con disabilità?

I destinatari finali degli ausili devono essere persone fisiche:

- residenti in Italia;
- con una disabilità considerata "eleggibile" secondo le determinazioni dell'International Paralympic Committee;
- tesserate presso una ASD o SSD affiliata ad uno degli Organismi paralimpici previsti dal Regolamento;
- che non abbiano mai partecipato al Campionato nazionale assoluto della disciplina per la quale viene richiesto l'ausilio;
- in possesso di un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, valido alla data della domanda.

I requisiti confermano, quindi, che la misura è destinata soprattutto all'**avviamento allo sport**, e non al finanziamento dell'attività di atleti già inseriti nei massimi livelli agonistici nazionali.

Quante domande può presentare una ASD o SSD

Ogni associazione o società sportiva può richiedere il contributo:

per un massimo di 2 beneficiari negli sport individuali e di 4 beneficiari negli sport di squadra.

Per le ASD e SSD polisportive, i limiti sono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.

Quanto spetta per l'acquisto degli ausili

Il Fondo complessivamente disponibile per il 2026 ammonta a **1,5 milioni di euro**.

Per ciascun ausilio deve essere presentato un **preventivo di spesa**, predisposto dall'operatore economico autorizzato alla costruzione od alla commercializzazione dell'ausilio ed intestato alla ASD o SSD richiedente.

Il preventivo deve riportare il **costo complessivo della fornitura, IVA compresa**, che non può superare il prezzo massimo stabilito per il singolo ausilio nell'Allegato 3 del Regolamento.

Non esiste, quindi, un unico importo massimo valido per tutti: il limite dipende dalla tipologia di ausilio richiesto.

Come e quando presentare domanda

Le domande possono essere trasmesse **dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2026** attraverso la piattaforma **ausiliperlosport.sportesalute.eu.**

Prima dell'invio è necessaria la registrazione del soggetto richiedente e devono essere compilati tutti i campi previsti dalla procedura telematica.

Il bando non stabilisce una scadenza ordinaria con una data finale. Le richieste possono essere presentate **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**. Il Dipartimento precisa infatti che, raggiunto il limite del Fondo, la piattaforma viene chiusa e non è più possibile inoltrare ulteriori domande.

Questo aspetto assume particolare rilievo anche alla luce dell'esperienza precedente: nel **2025 le risorse furono interamente utilizzate e la piattaforma venne chiusa il 24 ottobre**.

Come vengono assegnati i contributi

Le domande vengono esaminate da una Commissione nominata dal Capo del Dipartimento per lo Sport.

La valutazione avviene **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste**, verificando il rispetto dei requisiti amministrativi del soggetto richiedente e del beneficiario.

Sono finanziate le domande ammissibili entro il limite delle risorse disponibili.

Ne consegue che la tempestività nell'invio della domanda assume un ruolo concreto ai fini dell'accesso alla misura.

Quando la domanda viene esclusa

L'Avviso individua alcune cause specifiche di esclusione.

Non possono accedere al contributo le ASD o SSD che abbiano già richiesto od ottenuto da enti pubblici un'altra forma di sostegno per **l'acquisto del medesimo ausilio**.

Sono inoltre esclusi:

- i beneficiari che abbiano già ottenuto il contributo negli anni precedenti, anche per una disciplina diversa;
- le domande presentate dopo l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Durante l'istruttoria la Commissione può, inoltre, richiedere chiarimenti od integrazioni documentali. La mancata trasmissione entro il termine assegnato determina la **decadenza della domanda**, considerata come rinuncia al contributo.

DOMANDE E RISPOSTE

"È possibile installare le videocamere in azienda soltanto con il consenso dei lavoratori oppure ricorrere ad impianti finti installati solo a scopo deterrente?"

La violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) non è esclusa dalla circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall'eventuale consenso – seppure informato – rilasciato dai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente. Peraltro, tale divieto riguarda anche il caso di telecamere "finte" montate a scopo esclusivamente dissuasivo: la condotta illecita è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell'impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

"Cosa accade nell'ipotesi in cui durante una verifica ispettiva vengano trovate telecamere installate senza accordo sindacale e senza autorizzazione dell'Itl (Ispettorato territoriale)?"

Laddove, nel corso dell'attività ispettiva, l'ispettore riscontri l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o dell'autorizzazione dell'Itl territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, in base all'articolo 20, del D. Lgs. 758/1994, al fine di porre rimedio all'irregolarità riscontrata mediante l'immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l'unico idoneo ad "eliminare la contravvenzione accertata". Per rimuovere la contravvenzione accertata, l'Organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, fissa un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario: trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l'intervento di personale specializzato, il tempo da assegnare dovrà essere congruo. Qualora nel periodo di tempo fissato dall'Organo di vigilanza sia siglato l'accordo sindacale o sia rilasciata l'autorizzazione dell'Itl, venendo meno i presupposti oggettivi dell'illecito, l'ispettore può ammettere "il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa" (nota del Ministero del Lavoro del 1° giugno 2016, prot. n. 11241).

"*Una ASD ha prodotto solo entrate di natura istituzionale, ha in forza due dipendenti e non applica il regime fiscale agevolato ex Legge 398/1991. Quali sono gli obblighi dichiarativi della ASD? Deve compilare il modello Redditi Enc (enti non commerciali) e presentare la dichiarazione Irap?*"

La ASD in questione non esercita attività commerciale (e, quindi, non ha partita Iva e non applica il regime della Legge 398/1991), e ha conseguito esclusivamente entrate istituzionali. Però, avendo due dipendenti (o collaboratori coordinati e continuativi, legati alla Riforma dello Sport), è soggetta a specifici obblighi dichiarativi. In primo luogo, proprio perché impiega dipendenti, la ASD viene qualificata come sostituto d'imposta. Conseguentemente, deve presentare annualmente il modello 770, per comunicare all'Agenzia delle Entrate le ritenute fiscali operate, i versamenti effettuati ed i dati contributivi ed assicurativi dei dipendenti. Sempre in relazione a ciò, deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, e consegnare ai lavoratori, entro i termini di legge ordinari, la Certificazione Unica, attestante le somme erogate e le ritenute applicate. Inoltre, la ASD, erogando retribuzioni ai due dipendenti, è soggetta all'obbligo di dichiarazione ed al versamento dell'Irap. La relativa base imponibile si determina con il metodo retributivo (art. 10-bis del D. Lgs. 446/1997) ed è costituita dall'ammontare delle retribuzioni erogate ai dipendenti, e degli eventuali ulteriori compensi erogati a collaboratori ed assimilati. La ASD che, come nel caso prospettato, ha solo entrate di natura istituzionale (per esempio, quote associative, corrispettivi specifici da soci/tesserati per le attività sportive), e non ha conseguito alcun reddito imponibile ai fini Ires (reddito d'impresa), è, invece, esonerata dalla presentazione del modello Redditi Enc (enti non commerciali). Tale esonero viene meno, però, se la ASD possiede terreni o fabbricati o se ha percepito, nel corso del periodo d'imposta, aiuti di Stato, crediti d'imposta Covid-19, erogazioni liberali e/o contributi a fondo perduto connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, oppure crediti d'imposta specifici. In tali casi, la presentazione del modello Enc diviene obbligatoria, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate la registrazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale, con compilazione del quadro RS e, eventualmente, del quadro RU. Infine, rimane fermo l'obbligo civilistico e statutario di redigere e far approvare dall'assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto economico-finanziario annuale.

"*Dal 1° gennaio 2026, un esercente ha regolarmente memorizzato e trasmesso gli importi dei corrispettivi giornalieri ed ha correttamente liquidato l'Iva, ma ha erroneamente indicato come "contanti" anche gli incassi effettuati tramite Pos. L'errore ha interessato tutte le giornate di apertura, in ciascuna delle quali vi è stato almeno un pagamento elettronico. I Pos risultano regolarmente associati al registratore telematico. Considerato che l'art. 11, comma 2-quinquies, del D. Lgs. 471/1997 prevede, in assenza di effetti sulla liquidazione del tributo, una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite di 1.000 euro per trimestre, si chiede se sia applicabile il ravvedimento operoso e se la riduzione debba applicarsi al limite trimestrale di 1.000 euro od alle singole sanzioni di 100 euro.*"

Nel caso descritto, è possibile regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso calcolato sul limite trimestrale di 1.000 euro. Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, consente all'esercente di regolarizzare la propria posizione in autonomia prima che la violazione sia formalmente contestata dall'Amministrazione finanziaria. Poiché l'errore commesso a partire dal 1° gennaio 2026 ha riguardato esclusivamente l'erronea indicazione della modalità di pagamento, senza, tuttavia, incidere sulla corretta determinazione e liquidazione dell'Iva, è prevista una sanzione amministrativa fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione errata, entro un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, del D. Lgs. 471/1997). Dato che l'errore ha interessato tutte le giornate di apertura, il calcolo aritmetico delle sanzioni unitarie di 100 euro per ogni giorno di apertura condurrebbe ad un importo complessivo trimestrale superiore alla soglia massima trimestrale di 1.000 euro. Poiché la soglia di 1.000 euro rappresenta il limite massimo della sanzione irrogabile per le violazioni commesse nel trimestre, essa costituisce la sanzione base su cui calcolare la percentuale di riduzione agevolata, prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

"*Si chiede di chiarire se, in materia di tributi locali, la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, a seguito della ricezione di uno schema d'atto (o nell'ambito del contraddittorio preventivo), precluda al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, ex art. 13 del D. Lgs. 472/1997.*"

Posto che, in tema di tributi locali, occorre verificare i singoli regolamenti adottati dagli enti, è possibile comunque affermare che, in generale, la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione a seguito della ricezione dello schema d'atto impedisce, per la medesima violazione, l'accesso al ravvedimento operoso. Tale preclusione, infatti, deriva da quanto dispone l'art. 13 del D. Lgs. citato. Nello specifico, la novità legislativa introdotta dal D. Lgs. 87/2024 ha modificato lo stesso art. 13, introducendo la lettera b-ter, che esclude espressamente il ravvedimento nel caso in cui sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, ex art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D. Lgs. 218/1997.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti